

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI AGENTI
DI ASSICURAZIONE E DI CREDITO

Aderente alla Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione

Contratto collettivo per la disciplina dei
rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie
ed i produttori di assicurazione



ROMA - 1940-XVIII

TESTO DEL CONTRATTO

L'anno 1939-XVII, il giorno 25 maggio, in Roma, tra la Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito, rappresentata dall'Avv. Giacomo Martignone, per delega del Commissario ministeriale dott. Alberto Perrone, e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione, rappresentata dal suo Segretario, Consigliere nazionale Avv. Prof. Domenico Pellegrini Giampietro, e dal Dr. Alberto Ercole Troilo, Segretario del Sindacato nazionale produttori di assicurazione, in esecuzione della mozione sulla disciplina dell'attività dei produttori votata il 19 febbraio 1937-XV dalla Corporazione della previdenza e del credito;

SI E' CONVENUTO:

Inquadramento

Art. 1. — La intera categoria dei produttori delle agenzie e sub-agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene suddivisa nei seguenti gruppi:

I. — Produttori i quali, oltre agli eventuali obblighi di produzione, hanno avuto per iscritto da parte dell'agenzia o sub-agenzia espresso e permanente incarico di organizzare un determinato territorio;

II. — Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina, e che sono compensati con retribuzione fissa ed eventuali provvigioni;

III. — Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni;

IV. — Produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione;

V. — Produttori occasionali, e cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione.

Treatmento giuridico-economico

Art. 2. — Ai produttori del gruppo I si applicherà il trattamento giuridico previsto dai contratti collettivi in vigore per il personale impiegatizio dell'agenzia o sub-agenzia dalla quale dipendono.

Art. 3. — Ai produttori del gruppo II si applicherà la legge sull'impiego privato, portando la misura dell'indennità di cui al penultimo comma dell'art. 10 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, a 2/3 di mensilità, esclusa l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine generale o locale.

Art. 4. — I minimi di retribuzione per i produttori dei gruppi I e II e le percentuali provvigionali per i produttori del gruppo III saranno determinati con appositi contratti integrativi di stipularsi provincia per provincia dalle Organizzazioni interprovinciali competenti entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente contratto.

Art. 5. — Ai produttori del gruppo III, ai quali non si riconosce la qualifica d'impiegati, sarà, dopo la cessazione del rapporto, corrisposto per ogni anno di attività esplicata un indennizzo pari a 15/30 della media mensile delle provvigioni liquidate nell'ultimo triennio.

Qualora il triennio non sia stato compiuto, l'indennizzo di cui al precedente capoverso sarà commisurato alla media mensile calcolata per il periodo di attività esplicata.

Art. 6. — Per i produttori del gruppo IV, ai quali non si riconosce la qualifica d'impiegati, si istituisce un trattamento previdenziale di cui all'art. 9 del presente contratto.

Resta esclusa — nei confronti dei produttori dei gruppi III e IV — l'applicazione di qualsiasi norma prevista dalla legge sull'impiego privato, da contratti collettivi, da usi e consuetudini generali o locali.

Art. 7. — Per i produttori del gruppo V è riconosciuta l'impossibilità di precedere ad una qualsiasi regolamentazione, non trattandosi nè d'impiegati nè di ausiliari inquadrabili.

A detti produttori saranno corrisposte provvigioni comunque inferiori a quelle corrisposte ai produttori di cui al gruppo IV.

Art. 8. — La produzione fatta occasionalmente da impiegati di ufficio è equiparata, agli effetti del presente contratto, alla produzione dei produttori occasionali.

Trattamento di previdenza

Art. 9. — Per i produttori dei gruppi I e II sarà attuato il trattamento di previdenza stabilito per gli impiegati delle agenzie o sub-agenzie.

Per i produttori dei gruppi III e IV sarà istituito un trattamento di previdenza che sarà alimentato mediante un contributo del 5,50 % sulle provvigioni liquidate. Tale contributo sarà per il 3,50% a carico dell'agenzia o sub-agenzia e per il 2 % a carico dei produttori.

Art. 10. — I trattamenti di previdenza stabiliti dal presente contratto possono essere effettuati con il mantenimento di quelle forme previdenziali eventualmente già esistenti, o mediante l'istituzione di Casse di previdenza. Il regolamento di tali trattamenti sarà concordato tra le due Organizzazioni interessate.

Assegni familiari - Premi di nuzialità e natalità

Art. 11. — Per quanto concerne gli assegni familiari, si stabilisce che essi saranno corrisposti ai produttori dei gruppi I, II e III con le modalità e nella misura fissate dai contratti collettivi in vigore per il personale delle rispettive agenzie o sub-agenzie.

Detti assegni saranno corrisposti ai produttori dei gruppi I e II con decorrenza 1-1-1939; a quelli del gruppo III con decorrenza 21 aprile 1939.

I produttori dei gruppi I, II e III verseranno il loro contributo e beneficieranno dei premi di nuzialità e natalità stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I. N. F. A. L. A. C. A.

Art. 12. — Per quanto riguarda l'« I.N.F.A.L.A.C.A. » saranno iscritti allo stesso i produttori dei gruppi I, II e III.

I relativi contributi saranno per metà a carico dell'agenzia o sub-agenzia e per l'altra metà a carico dei produttori.

Art. 13. — Le quote dei contributi dovuti in proprio dai produttori per il trattamento di previdenza, per i premi di nuzialità e natalità e per l'« I.N.F.A.L.A.C.A. », saranno trattenute dall'agenzia o sub-agenzia all'atto del pagamento delle provvigioni.

Trapasso di agenzie o sub-agenzia

Art. 14. — Il trapasso dell'agenzia o sub-agenzia non risolve il rapporto con i produttori, i quali conservano i loro diritti nei confronti di chi succede nella gestione.

Modalità e termini d'inquadramento

Art. 15. — Resta inteso che il presente contratto non tocca in alcun modo, nè potrà comunque pregiudicare il diritto pieno ed esclusivo dell'agenzia o sub-agenzia d'impostare a suo insindacabile criterio la propria organizzazione produttiva.

Art. 16. — Contemporaneamente alla stipulazione del presente contratto le competenti Organizzazioni sindacali precederanno alla compilazione di una lettera di nomina-tipo per ciascun gruppo di produttori (1).

Art. 17. — Le agenzie o sub-agenzie provvederanno entro il 30-9-1939 (2) ad inquadrare i propri produttori dei gruppi I, II, III e IV — rilasciando loro la nuova lettera di nomina — nei gruppi stabiliti dal presente contratto in base alla situazione di fatto di ciascun produttore.

Tale inquadramento avrà la decorrenza di cui all'art. 19 del presente contratto.

Dell'avvenuto inquadramento sarà data notizia alla propria Organizzazione sindacale.

(1) Vedi nella parte « Allegati », del presente fascicolo.

(2) Tale termine è stato prorogato al 30-11-1939-XVIII.

Gli eventuali reclami per mancato od errato inquadramento dovranno essere avanzati entro il 31-12-1939 (3) per gli attuali produttori, ed entro tre mesi per i produttori di nuova nomina: detti reclami saranno esaminati dalle Organizzazioni sindacali.

Art. 18. — Tanto nel caso di sospensione quanto nel caso di licenziamento in tronco il provvedimento dovrà essere subito reso noto dall'agenzia o sub-agenzia alla propria Organizzazione che provvederà a comunicarlo all'Associazione dei lavoratori.

Decorrenza

Art. 19. — Il presente contratto entrerà in vigore il 1-7-1939 e verrà a scadere il 31-5-1942 e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non sia data regolare disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della sua scadenza.

(3) Tale termine è stato prorogato al 28-2-1940-XVIII.

A L L E G A T I

**Lettere-tipo di nomina per i produttori del I, II e III gruppo
e di autorizzazione per quelli del IV gruppo, concordate
tra le due Federazioni.**

LETTERA DI NOMINA-TIPO PER PRODUTTORI DEL I GRUPPO

In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti, sub-agenti e produttori di assicurazione stipulato il 25 maggio 1939-XVII e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il....., Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato nel

I. Gruppo

di produttori previsto da tale contratto, con qualifica di.....

In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a svolgere tutta la Vs. attività esclusivamente per nostro conto, operando nel territorio di competenza di quest'agenzia (o sub-agenzia), con esplicita intesa che il Vs. incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.

Vi è fatto pertanto assoluto divieto di assumere altri incarichi professionali.

Sarà Vs. compito di curare e vigilare l'organizzazione produttiva dell'agenzia (o sub-agenzia) per la zona affidata alla Vs. sorveglianza, attenendoVi alle istruzioni, di indole tecnica e organizzativa, che Vi saranno impartite, allo scopo di ottenere il massimo rendimento dei vari rami.

Potete inoltre essere da noi incaricato di effettuare ispezioni amministrative secondo le istruzioni che Vi saranno da noi impartite.

Retribuzione

I compensi fissati per le Vs. prestazioni saranno:

- a) uno stipendio fisso annuo...
- b) una diaria...
- c) un rimborso spese...
- d) a compenso di eventuali contratti da Voi personalmente acquisiti, senza il concorso dell'organizzazione dell'agenzia (o sub-agenzia), Vi spetteranno provvigioni in misura pari a quelle spettanti per la produzione effettuata dagli impiegati di ufficio.

Le Vs. retribuzioni s'intendono al lordo dei contributi sindacali e di ogni imposta o tassa a Vs. carico, ivi compresa l'imposta di R. M.

La presente lettera di nomina annulla e sostituisce ogni altra precedente ed il Vs. rapporto con quest'agenzia (o sub-agenzia) s'intende d'ora in poi regolato secondo le norme contenute nella presente e nei relativi allegati.

LETTERA DI NOMINA-TIPO PER PRODUTTORI DEL II GRUPPO

In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti, sub-agenti e produttori di assicurazione stipulato il 25 maggio 1939-XVII e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il....., Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato nel

II. Gruppo

di produttori previsto da tale contratto, con la qualifica di.....

In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a svolgere tutta la Vs/ attività produttiva esclusivamente per nostro conto, operando nel territorio di competenza di quest'agenzia (o sub-agenzia), con esplicita intesa che il Vs/ incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.

Vi è fatto pertanto assoluto divieto di assumere altri incarichi professionali.

Sarà Vs/ compito di vigilare e sviluppare l'attività produttiva secondo le istruzioni che Vi saranno da noi impartite, allo scopo di ottenere il massimo rendimento nei vari rami, e ciò sia mediante la Vs/ attività di produzione diretta, sia fiancheggiando l'opera dei nostri collaboratori.

Potrete inoltre essere da noi incaricato di effettuare ispezioni amministrative secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite.

Retribuzione

I compensi fissati per le Vs/ prestazioni saranno:

- a) uno stipendio fisso annuo.....
- b) un compenso provvigionale su tutti gli affari direttamente raccolti da Voi.....
- c) un compenso provvigionale su tutti gli affari da Voi raccolti in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione.....
- d) una diaria.....
- e) un rimborso spese.....

Le Vs/ retribuzioni s'intendono al lordo dei contributi sindacali e di ogni imposta o tassa a Vs/ carico, ivi compresa l'imposta di R. M.

La presente lettera di nomina annulla e sostituisce ogni altra precedente ed il Vs/ rapporto con quest'agenzia (o sub-agenzia) s'intende d'ora in poi regolato secondo le norme contenute nella presente e nei relativi allegati.

LETTERA DI NOMINA-TIPO PER PRODUTTORI DEL III GRUPPO

In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti, sub-agenti e produttori di assicurazione stipulato il 25 maggio 1939-XVII e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato nel

III Gruppo

di produttori previsto da tale contratto, con la qualifica di.....

In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete tenuto a procurarci affari di assicurazione per i rami.....

Dovrete svolgere la Vs/ attività secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite, nel territorio di competenza di quest'agenzia (o sub-agenzia), con esplicita intesa che il Vs/ incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.

Tale Vs/ attività potrà anche essere svolta in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione.

Le proposte di assicurazioni da Voi procurate dovranno portare la Vs/ firma, la quale è condizione indispensabile perchè esse siano riconosciute come concluse da Voi o con il Vs/ intervento.

Non potrete in alcun modo impegnare quest'agenzia (o sub-agenzia), la quale è libera di modificare o respingere ogni affare che non sia di gradimento della impresa mandante.

Vi è fatto assoluto divieto di dedicare la Vs/ attività assicurativa, diretta o indiretta, a favore di altra agenzia (o sub-agenzia) o impresa di assicurazione per i rami da noi gestiti.

Obbligo di produzione - Compensi:

Voi assumete l'obbligo di presentarci una produzione mensile diretta o indiretta, regolarmente perfezionata, non inferiore a.....

I compensi fissati per le Vs/ prestazioni saranno:

a) una provvigione di acquisto su tutti gli affari da Voi direttamente procurati.....

b) una provvigione di acquisto su tutti gli affari da Voi procurati in collaborazione con altri elementi di produzione.....

c) eventuali premi di produzione.....

d) eventuale rimborso spese.....

Le provvigioni Vi saranno liquidate dopo avvenuto il perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alle rate di premio effettivamente incassate. E' in facoltà di quest'agenzia (o sub-agenzia) concederVi anticipi in conto provvigioni; tali anticipi saranno segnati a Vs/ debito e scomputati all'atto della liquidazione delle provvigioni di Vs/ spettanza.

Il relativo conto sarà trimestralmente a Voi comunicato da quest'agenzia (o sub-agenzia) per l'accettazione.

I Vs/ compensi s'intendono al lordo dei contributi sindacali e di ogni tassa o imposta a Vs/ carico, ivi compresa quella di R. M.

La presente lettera di nomina annulla e sostituisce ogni altra precedente ed il Vs/ rapporto con quest'agenzia (o sub-agenzia) s'intende regolato secondo le norme contenute nella presente e nei relativi allegati.

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE-TIPO PER PRODUTTORI DEL IV GRUPPO

In applicazione del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti, sub-agenti e produttori di assicurazione stipulato il 25 maggio 1939-XVII e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il, Vi comunichiamo che, a tutti gli effetti, siete stato inquadrato nel

IV Gruppo

di produttori previsto da tale contratto.

In conseguenza dell'incarico conferitoVi, siete autorizzato a procurarci affari di assicurazione per i rami.....

Dovrete svolgere la Vs/ attività secondo le disposizioni che Vi saranno da noi impartite, nel territorio di competenza di quest'agenzia (o sub-agenzia), con esplicita intesa che il Vs/ incarico non costituisce esclusiva nel territorio stesso.

Tale Vs/ attività potrà anche essere svolta in collaborazione con altri elementi addetti alla produzione.

Le proposte di assicurazione da Voi procurate dovranno portare la Vs/ firma, la quale è condizione indispensabile perchè esse siano riconosciute come concluse de Voi o con il Vs/ intervento.

Non potrete in alcun modo impegnare quest'agenzia(o sub-agenzia), la quale è libera di modificare o respingere ogni affare che non sia di gradimento della impresa mandante.

A compenso della Vs/ attività produttiva Vi corrisponderemo le provvigioni di acquisto, come da tabella allegata, le quali Vi saranno pagate dopo avvenuto il perfezionamento dei contratti e proporzionalmente alle rate di premio annuo effettivamente incassate.

I Vs/ compensi s'intendono al lordo dei contributi sindacali e di ogni tassa o imposta a Vs/ carico, ivi compresa quella di R. M.

La presente lettera di autorizzazione annulla e sostituisce ogni altra precedente ed il Vs/ rapporto con quest'agenzia (o sub-agenzia) s'intende regolato secondo le norme contenute nella presente e nei relativi allegati.